

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20
D.LGS. 175/2016

Sommario

Sommario	1
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI STAZZEMA	4
3. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DIREVISIONE STRAORDINARIA	7
1 Retiambiente Spa	8
2 Gaia S.p.a.....	10
3 Erp Srl.....	10
4 CTT Nord Srl.....	11
4. ESITO DEL PROCESSO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	11
5. REVISIONE ORDINARIA 2022	11
6. CONCLUSIONI	38

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La norma di avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Pubblici è l'art. 3, co. 27, della legge 244/2007, come integrata e prorogata dall'art.1, comma 569 della legge 147/2013, la quale ha indirizzato gli enti pubblici a tenere in vita solamente le partecipate che operavano con finalità riconducibili ai compiti istituzionali dell'ente pubblico di riferimento.

Alla stessa hanno fatto seguito ulteriori interventi, quali l'art.14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, abrogato ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale erano previsti stringenti limiti alla costituzione e al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali minori, con particolare riferimento alle partecipazioni relative a società in perdita, e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, teso a rivedere il modello delle società in house disciplinato dalla normativa comunitaria e finalizzato a conseguire risparmi di spesa negli organi di governo, prevedendo, ad esempio, che nei C.d.A. andassero in molti casi a sedere funzionari degli enti pubblici controllanti. Successivamente, la citata legge 24 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha modificato alcuni dei divieti in precedenza introdotti, prevedendo però accantonamenti da registrare nei bilanci a fronte delle perdite conseguite dalle società partecipate. In proposito, nell'ambito del più generale processo d'introduzione dell'armonizzazione contabile, la disciplina di riferimento è data dall'art. 1, co. 550-553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui si è previsto che "le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione".

Contestualmente, la stessa legge n. 147/2013 ha introdotto l'art. 1 comma 569, il quale prevede che le partecipazioni dismesse secondo i termini dallo stesso previsti cessano ad ogni effetto a decorrere dal 01/01/2015, prevedendo conseguentemente l'obbligo per le rispettive società di liquidare in denaro il valore delle corrispondenti azioni entro il 31/12/2015.

Tralasciando ulteriori interventi normativi recati dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, dal D.L. 24 giugno 2014, n.90 e dal D.L. 12 settembre 2014, n.133 (solo per citare i più significativi), di recente è intervenuta la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha previsto al comma 611, lett. a) l'obbligo per gli enti di predisporre entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, da trasmettere alla Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, contemplando l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, sempre continuando ad esaminare soltanto la normativa più significativa introdotta in materia, non si può non citare l'art.7, co.8 bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125 che, nel disciplinare l'ipotesi di

cessazione delle partecipazioni societarie non alienate, ha introdotto il co. 569 bis all'art. 1 L. 147/2013.

Da ultimo la materia è stata riordinata e disciplinata dal d.lgvo n. 175/2016 (c.d. Decreto Madia - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha abrogato alcune delle disposizioni innanzi citate (tra cui l'art. 1 co. 569 e 569 bis della l.n. 147/2013) ponendosi, però, in linea di continuità con le stesse e rafforzando gli obblighi di dismissione degli enti pubblici.

L'art. 24 del decreto Madia, nello specifico, prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del D. Lgs 175/2016, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016 modificato con D.Lgs 100/2017 prescrive che entro il 30 Settembre 2017 ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.


Il comma 2 dell'art. 24 precisa poi che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisce un aggiornamento, ferme restando le novelle normative introdotte ed i termini previsti.

A tal proposito l'Amministrazione comunale, con DCC n. 9 del 31/03/2015 ha adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 612 della legge n. 190/2014 e in data 31/3/2016 con deliberazione della G.C. n. 75 è stata approvata la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, successivamente inoltrato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.

In adempimento altresì quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del D.Lgs.175/2016 l'A.C. ha adottato il Piano di Razionalizzazione Straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 13.09.2017 ed ai sensi dell'art. 20; inoltre il Consiglio Comunale ha provveduto alla prima revisione periodica al 31.12.2017 con deliberazione n. 85 del 20.12.2018.. L'Ente successivamente ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.12.2019 la seconda revisione periodica al 31.12.2018 e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 31.12.2020. Il Consiglio Comunale si appresta oggi a procedere alla revisione ordinaria periodica al 31.12.2021 sulla base delle linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti.

3. PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI STAZZEMA

Le società partecipate detenute dal Comune di Stazzema alla data del 31.12.2022 sono le seguenti:



Revisione straordinaria delle partecipazioni – Art 20 D. Lgs. n. 175/2016 (Allegato A)

La seguente tabella illustra i dati sintetici relativi alle società partecipate detenute dall'ente:

SOCIETA'	% partecipaz.	BILANCIO 2016 Utile/Perdita €	BILANCIO 2017 Utile/Perdita €	BILANCIO 2018 Utile/Perdita €	BILANCIO 2019 Utile/Perdita €	BILANCIO 2020 Utile/Perdita €	BILANCIO 2021 Utile/Perdita €
RETIAMBIENTE Spa	0,024%	€ 144.457,00	€ 67.678,00	€ 202.061,00	€ 580.389,00	€ 35.854,00	€ 28.957,00
Versilia Acque Spa in liquidazione	3,62%	€ 2.811,00	€ 738,00	€ 22.113,00	€-10.518	N.D.	N.D.
Gaia Spa	0,08%	€ 624.231,00	€ 878.840,00	€ 1.191.542,00	€ 1.028.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.086.000,00
Erp Srl	0,96%	€ 37.664,96,00	€ 37.071,20	€ 20.477,00	€ 20.477,00	€ 109.677,29	€ 52.581,00
Antro del Corchia Srl	47,50%	N.D.	-€3.000,00.	-€7.834,00	N.D.	N.D.	N.D.
CTT Nord Srl	0,109%	€ 2.350.082,00	€ 1.064.076,00	€ 3.309.426,00	€ 3.621.723,00	€ 621.413,00	€ 159.483,00
FIDI TOSCANA	0,0032%	€ 209.876,00	- € 13.751.612,00	- € 9.486.651,00	€ 734.232,00	€ 696.117,00	€ 453.103,00
Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa	0,62%	- € 894.249	- € 964.797,00	- € 894.322,00	- € 10.679.138,00	- € 1.224.230,00	€ 166.406,00

SOCIETA'	% partecipaz.	BILANCIO 2022 Utile/Perdita €
----------	---------------	----------------------------------

RETI AMBIENTE Spa	0,024%	€ 240.268,00
Versilia Acque Spa in liquidazione	3,62%	N.D.
Gaia Spa	0,08%	€ 1.132.22400
Erp Srl	0,96%	€ 557.592,00
Antro del Corchia Srl	47,50%	N.D.
CTT Nord Srl	0,109%	€ 159.483,00
FIDI TOSCANA	0,0032%	€ 453.103,00
Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa	0,62%	166.406,00

4. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA

L'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 impone che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

A. Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP.

Il comma 1 dispone che “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”

Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi “per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

B. Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2.

La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

C. Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

La previsione in parola introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In relazione a quanto sopra descritto occorre evidenziare che per quanto riguarda alcune partecipazioni, l'A.C. non ha alcuna discrezionalità nella scelta della forma di gestione in quanto derivanti da disposizioni normative nazionali e regionali.

In particolare si evidenziano la seguenti valutazioni:

1) Retiambiente Spa

La società totalmente pubblica, costituita in data 16/11/2011, per il futuro svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa". La società ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n. 148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Ad oggi la società è totalmente pubblica.

Al momento in cui la stessa diverrà operativa, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61, dalla Legge Regionale n. 69/2011 e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

La Legge Regionale n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011, ha disciplinato l' "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007". Per quanto qui rileva, la legge regionale prevede l'istituzione dell' ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, quale soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e regionale in materia ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico.

Nel corso del 2011 l'ATO Toscana Costa ha deliberato di affidare ad una società mista pubblico-privata a maggioranza pubblica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società partecipata dai Comuni facenti parte dell'Ambito stesso. A tal fine in data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società per azioni RetiAmbiente s.p.a. a capitale – in via transitoria – interamente pubblico, che ha visto l'adesione di 95 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, e che assumerà la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l'ingresso nel suo capitale del socio privato. In data 28 dicembre 2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato sulla GUCE, oltre che nelle altre forme di rito il bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente s.p.a. Successivamente l'assemblea di ATO Toscana Costa ha modificato il proprio orientamento rivedendo la decisione di ingresso del socio privato nella compagine societaria. La definizione del tutto risulta ancora in corso. Nelle more della definizione del processo descritto il servizio in oggetto è svolto da Ersu SpA, ad oggi interamente posseduta da Retiambiente a seguito di conferimento delle azioni da parte dei soci pubblici di Ersu S.p.a..

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

Reti Ambiente S.p.A. è caratterizzata ad oggi dal riscontro delle condizioni di cui alle lett. b), c) art 20 co. 2 D. Lgs 175/2016, in quanto di fatto inattiva rispetto alla gestione in proprio del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. In tal senso è necessario che si completi il processo di fusione con le società pubbliche attualmente incaricate di predetto servizio anche al fine di dare piena attuazione alla legge regionale, nonché la scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto. I tempi attuativi, ad oggi, sono rimessi alla potestà decisionale e gestionale dell'Autorità d'ambito e di predetta società.

2) Gaia S.p.a.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 ed ai sensi della Legge n. 36/1994, l'Autorità di Ambito Territoriale n.1 "Toscana Nord", ha affidato la gestione del servizio idrico integrato Gaia S.p.A. La

convenzione di gestione del servizio idrico integrato è attualmente in essere, comprende gran parte dei Comuni della Provincia di Lucca (Garfagnana, Media Valle del Serchio, Versilia), tre Comuni della Val di Lima in Provincia di Pistoia e i Comuni della Provincia di Massa (tranne Zeri). L'area si estende su 48 Comuni, per un totale di 2.586 Km², in cui si contano 445.515 abitanti (dati Istat 2011) e circa 260.000 Utenti.

Con riferimento a quanto su indicato, quindi, non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all'art 20 c. 2 TUSP.

3) Erp Srl

La Società, costituita nel 2004, assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale "l'amministrazione, gestione e realizzazione del patrimonio ERP del LODE LUCCHESI" (convenzione di cui all'art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di Lucca).

L'oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune "la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione".

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 "Riordino delle competenze in materia di ERP" ha individuato i comuni quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani". L'art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER).

L'art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all'art. 2 ed in particolare:

- a) il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno abitativo;
- b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
- d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
- e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
- f) la vigilanza sulla gestione amministrativa – finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;
- g) l'autorizzazione all'accessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

- h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- i) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- j) la promozione della mobilità degli assegnatari;
- k) la determinazione in ordine alle scadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
- l) ognialtra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che "le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio." Lo stesso art. 5 reca che i comuni gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio decidono, "mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse".

Con riferimento a quanto su indicato, quindi, non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all'art 20 c. 2 TUSP.

4 CTT Nord Srl

CTT è il risultato della più grande operazione societaria avvenuta nel settore del trasporto pubblico toscano. Nel 2012 infatti le storiche aziende del gruppo hanno portato a compimento un lungo percorso di aggregazione, dando vita alla più grande realtà del trasporto pubblico regionale per dimensioni e diffusione sul territorio. CTT è oggi un gruppo che comprende circa 1462 lavoratori, 900 autobus e che svolge la propria attività nei territori di Livorno, Pisa, Lucca e Massa-Carrara. CTT rappresenta uno dei pochi esempi a livello nazionale di partnership pubblico privato, realizzato esclusivamente da soggetti locali toscani, storicamente radicati nel territorio. I suoi soci sono infatti circa 80 comuni delle province di Pisa, Livorno e Lucca e la Cooperativa Autotrasporti Pratese CAP di Prato quale socio privato.

5. ESITO DEL PROCESSO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE

_Fidi Toscana Spa - si è proceduto ad esercitare diritto di recesso nel corso dell'anno 2021.

_Internazionale Marmi e Macchine – Carrara – Si è proceduto ad esercitare il diritto di recesso nell'anno 2021.

_Versilia Acque Spa - liquidazione in corso.

_Antro del Corchia S.r.l. – Si è proceduto ad esercitare il diritto di recesso nell'anno 2022.

Le procedure di cui sopra alla data del 31.12.2022 non sono ancora concluse.

REVISIONE ORDINARIA AL 31.12. 2022

Richiamato quanto previsto dal T.U.S.P. relativamente alla dismissione delle partecipazioni azionarie ed in particolare:

Quelle che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

1. Quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
2. Quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si delineano a seguire i dati di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette nonché una tabella riassuntiva circa gli indirizzi per revisione ordinaria 2022 delle società partecipate.

CTT Nord S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01954820971
Denominazione	C.T.T. Nord S.R.L.
Anno di costituzione	2004

Forma giuridica	S.R.L.
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura di liquidazione	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Pisa
Comune	Pisa
CAP	56121
Indirizzo	Via Bellatalla, 1
E-mail	cttnordsrl@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA (Codice ATECO)	
Attività 1	49.31.00
Attività 2	49.39.09

Attività 3	45.20.10
------------	----------

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in-house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO

Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c.9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di attività svolta	Trasporto pubblico locale
N. medio di dipendenti	1.458
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	161.374 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	29.120 €

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	0,108 %

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla partecipata	Trasporto pubblico locale
Descrizione dell'attività	Trasporto pubblico locale

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Da mantenere
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

RETI AMBIENTE spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02031380500
Denominazione	Retiambiente SPA
Anno di costituzione	2011
Forma giuridica	SPA
Stato della società	Inattiva
Anno di inizio della procedura di liquidazione	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP

Stato	Italia
Provincia	Pisa
Comune	Pisa
CAP	56125
Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele, 2
E-mail	retiambientespa@sicurezzapostale.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

(Codice ATECO)

Attività 1	38.11.00
------------	----------

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in-house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	No
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare	No
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c. 9)	No
Riferimento atto esclusione	No

Tipologia di attività svolta	Gestione del servizio di igiene urbana
N. medio di dipendenti	0
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compensodeicomponentidell'organo di amministrazione	6.400 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000 €

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP

Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	0,021 %

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No; a regime gestirà il servizio di igiene urbana
Attività svolta dalla partecipata	Ad oggi, in via diretta, nessuna; a regime gestirà il servizio di igiene urbana
Descrizione dell'attività	Ad oggi, in via diretta, nessuna; a regime gestirà il servizio di igiene urbana
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	Sì
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Da mantenere

ERP LUCCA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	92033160463
Denominazione	Soggetto Gestore Dell'edilizia Residenziale Pubblica Della Provincia Di Lucca Srl
Anno di costituzione	2003
Forma giuridica	SRL
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura di liquidazione	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	ITALIA
Provincia	LUCCA

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP

Comune	LUCCA
CAP	55100
Indirizzo	PIAZZA DELLA CONCORDIA, 15
Telefono	0583-44.14.11
Fax	0583-95.41.05
E-mail	info@pec.erplucca.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

(Codice ATECO)

Attività 1	68.32.00
------------	----------

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in-house	SI'
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	SI'
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c.9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

Tipologia di attività svolta	Gestione patrimonio immobiliare di proprietà sua, nonché in nome e per conto dei Comuni soci, devoluto a finalità di edilizia residenziale pubblica
N. medio di dipendenti	37
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	18.774 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.720 €

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	0,96 %

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla partecipata	Gestione patrimonio immobiliare dell'Amministrazione devoluto a finalità di edilizia residenziale pubblica
Descrizione dell'attività	Gestione patrimonio immobiliare dell'Amministrazione devoluto a finalità di edilizia residenziale pubblica
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	NO
Esito della ricognizione	Da mantenere
Note	Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni in seno al LODE della Provincia di Lucca.

FIDI TOSCANA Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01062640485
Denominazione	Fidi Toscana SPA
Anno di costituzione	1975
Forma giuridica	SPA
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura di liquidazione	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Firenze
Comune	Firenze
CAP	50132
Indirizzo	Viale Mazzini, 46
Telefono	055-23.841

Fax	055-21.28.05
E-mail	mail@pec.fiditoscana.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA (Codice ATECO)	
Attività 1	64.99.60

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in-house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	SI'
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di attività svolta	Facilitazione nell'accesso al credito per la piccola e media impresa, il commercio e l'artigianato
N. medio di dipendenti	77
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	104.103 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	40.453 €

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP

Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	0,0032 %

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla partecipata	Facilitazione nell'accesso al credito per la piccola e media impresa, il commercio e l'artigianato
Descrizione dell'attività	Facilitazione nell'accesso al credito per la piccola e media impresa, il commercio e l'artigianato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Esercitato recesso nell'anno 2021
Modalità (razionalizzazione)	Recesso
Termine previsto per la razionalizzazione	

GAIA Spa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01966240465
Denominazione	GAIA SPA
Anno di costituzione	2004
Forma giuridica	SPA
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura di liquidazione	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Pietrasanta
CAP	55045
Indirizzo	Via Donizetti, 16
E-mail	gaia-spa@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA (Codice ATECO)	
Attività 1	36.00.00
Attività 2	37.00.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in-house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	SI
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di attività svolta	Gestione Servizio Idrico Integrato
N. medio di dipendenti	463
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compensodeicomponentidell'organo di amministrazione	70.322 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	54.640 €

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	0,08 %

Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
-------------------	-----------------------------

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla partecipata	Eroga il Servizio Idrico Integrato all'Amministrazione così come a qualsiasi altra utenza pubblica o privata nel territorio di competenza
Descrizione dell'attività	Gestione del Servizio Idrico Integrato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Da mantenere
Note	Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni azionisti e/o parte della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord, in seno all'Autorità Idrica Toscana.

VERSILIA ACQUE Srl

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	00269100467
Denominazione	VersiliaAcqueSRL
Anno di costituzione	1995
Forma giuridica	SRL
Stato della società	Inattiva

Anno di inizio della procedura di liquidazione	2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Pietrasanta
CAP	55045
Indirizzo	Via Pontenuovo, 22
E-mail	versiliacque@gmail.com

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA (Codice ATECO)	
Attività 1	68.20.01

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in-house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett.A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di attività svolta	
N. medio di dipendenti	0
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (COMMISSARIO LIQUIDATORE)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	3.913 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	n.d.

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	3,62 %

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla partecipata	
Descrizione dell'attività	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	No

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Da dismettere
Modalità (razionalizzazione)	Liquidazione
Termine previsto per la razionalizzazione	31 Dicembre 2022
Note	Necessità di completare il processo di liquidazione della società in atto

ANTRO DEL CORCHIA SRL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01858870460
Denominazione	Antro del Corchia SRL
Anno di costituzione	2002
Forma giuridica	SRL
Stato della società	Inattiva
Anno di inizio della procedura di liquidazione	///
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Stazzema - Levigliani
CAP	55040

Indirizzo	Via IV Novembre 70
-----------	--------------------

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA (Codice ATECO)	
Attività 1	91.04

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
Società in-house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività turistiche culturali e didattiche
N. medio di dipendenti	0
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	n.d.
N. dei componenti dell'organo di controllo	1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo	n.d.
--	------

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	47,50 %

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla partecipata	Attività turistiche culturali e didattiche
Descrizione dell'attività	Attività turistiche culturali e didattiche
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Esercitato diritto recesso
Termine previsto per la razionalizzazione	31 Dicembre 2022

NOTE: Si evidenzia la difficoltà a reperire informazioni dalla società in merito ai dati finanziari e contabili nonché in merito all'andamento della gestione nonostante ripetute richieste da parte degli uffici comunali.

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARA SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	00207170457
Denominazione	Internazionale Marmi e Macchine - Carrara spa

Anno di costituzione	1978
Forma giuridica	Spa
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura di liquidazione	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Massa Carrara
Comune	Marina di Carrara
CAP	54036
Indirizzo	Viale G. Galilei, 133
E-mail	info@immcarrara.com

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

(Codice ATECO)

Attività 1	82.99.99 - 43.21.01
------------	---------------------

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in-house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, comma 4	NO
Società contenuta nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016	NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento atto esclusione	NO

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività promozionale settore marmifero e tecnologie
N. medio di dipendenti	5
N. dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	18.412 €
N. dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	32.015 €

DATI DI BILANCIO SULLA VERIFICA TUSP	
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota diretta	0,62 %

INFORMAZIONI ED ESITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla partecipata	Attività promozionale settore marmifero e tecnologie

Descrizione dell'attività	Attività promozionale
	settore marmifero e tecnologie
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lettera c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lettera f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lettera g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5)	No
Esito della ricognizione	Da dismettere
Modalità (razionalizzazione)	Alienazione/recesso
Termine previsto per la razionalizzazione	31 Dicembre 2021

SINTESI REVISIONE ORDINARIA PARTECIPATE DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CTT Nord S.R.L.	01954820971	0,109 %	Da mantenere	

Retiambiente S.P.A.	02031380500	0,024 %	Da mantenere	Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci e membri dell'ATO Toscana Costa.
E.R.P. Lucca S.R.L.	92033160463	0,96 %	Da mantenere	Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni in seno al LODE della Provincia di Lucca.
Fidi Toscana S.P.A.	01062640485	0,0032 %	Esercitato diritto recesso	La dismissione non è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 175/16, essendo la società in questione compresa nell'Allegato A al decreto medesimo.
G.A.I.A. S.P.A.	01966240465	0,08 %	Da mantenere	Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni azionisti e/o parte della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord, in seno all'Autorità Idrica Toscana.
Versilia Acque SRL	00269100467	3,62%	Da dismettere	Processo di liquidazione avviato a fine 2015 ed ancora da completare
Antro del Corchia Srl	01858870460	47,5%	Esercizio recesso in corso nel 2021 perfezionato nel 2022	
Internazionale Marmi e Macchine - Carrara Spa	00207170457	0,62%	Esercitato diritto recesso	

SINTESI REVISIONE ORDINARIA PARTECIPATE INDIRETTE – RETI AMBIENTE SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI RETI AMBIENTE SPA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ERSU S.P.A.	00269090460	100 %	Da mantenere	Tramite fusione per incorporazione nella controllante (vedi supra). Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci.
GEOFOR S.P.A.	01153330509	100 %	Da mantenere	Tramite fusione per incorporazione nella controllante (vedi supra). Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci.
ASCIT Servizi Ambientali S.P.A.	01052230461	100 %	Da mantenere	Tramite fusione per incorporazione nella controllante (vedi supra). Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci.
Rosignano Energia Ambiente S.P.A.	01098200494	100 %	Da mantenere	Tramite fusione per incorporazione nella controllante (vedi supra). Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci.
SEA Ambiente S.P.A.	02143720460	100 %	Da mantenere	Tramite fusione per incorporazione nella controllante (vedi supra). Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci.

Elbana Servizi Ambientali S.P.A.	01280440494	100 %	Da mantenere	Tramite fusione per incorporazione nella controllante (vedi supra). Impossibilità per l'Amministrazione di compiere scelte che non siano concordate con gli altri Comuni soci.
----------------------------------	-------------	-------	--------------	---

SINTESI REVISIONE ORDINARIA PARTECIPATE INDIRETTE – CTT NORD SRL

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Autolinee Toscana Nord S.R.L.	01213160458	100 %	Da mantenere	
Vaibus SCARL	01966880468	89,06 %	Da mantenere	
Irene SRL	01689000501	11,22 %	Da mantenere	
S.G.T.M. S.P.A.		5,42 %	Da mantenere	
La Ferroviaria Italiana S.P.A.	00092220516	0,50 %	Da mantenere	
Power Energia Soc. Coop.		1,309 %	Da mantenere	
CPT SCARL	01730850508	95,3 %	Da mantenere	
Mobit SCARL	06299200482	30,1 %	Da mantenere	
Tiforma S.R.L.	04633850484	6,19 %	Da mantenere	

Blubus SCARL	01546280478	1,26 %	Da mantenere	
COPIT SPA	00106110471	30 %	Da mantenere	
One SCARL	06787250486	10,78 %	Da mantenere	

SINTESI REVISIONE ORDINARIA PARTECIPATE INDIRETTE – INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Carrara fiere srl		100 %	Da dismettere/recesso	

6. CONCLUSIONI

Fatte salve quelle derivanti da obblighi normativi, il comune di Stazzema possiede un ridotto numero di partecipazioni e già col precedente piano di razionalizzazione il Consiglio Comunale aveva già deliberato la cessione di quelle non più necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Si riscontra però, anche a causa dell'irrilevanza delle quote possedute, una oggettiva difficoltà a concludere sia i percorsi di alienazione che di liquidazione, resi ancor più difficili negli anni 2020-2021-2022 dall'emergenza pandemica da COVID-19. Si fa presente in ogni caso che il Comune ha provveduto ad esercitare il diritto di recesso per n. 2 Società nell'anno 2021 e n. 1 Società nell'anno 2022. Per tali procedure si rimane in attesa di perfezionamento atti da parte delle rispettive società coinvolte.